



# Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 5 luglio 2018

**Oggetto: concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Venezia. CIG 7465629FEE. QUESITO N. 2.**

Un operatore economico formula la seguente richiesta:

*“con la presente siamo a richiedere chiarimenti e la modifica dei requisiti di partecipazione e nello specifico:*

*1- abolizione requisito di partecipazione di cui alla lettera b) n. 1) dell'art. 7.1 del Disciplinare (requisiti di idoneità professionale), limitatamente all'iscrizione alla cat. 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, perché superflua e ricompresa nel possesso dell'iscrizione alla cat. 5. Come noto infatti, l'iscrizione alla categoria 4 è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi mentre la categoria 5 consente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Con circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 240/Albo/Pres del 09/02/2011 è stato precisato alla lettera A a), che **le imprese e gli enti iscritti in cat. 5 dell'Albo per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione in cat. 4** a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti la variazione della classe per la quale sono iscritti.*

*Del resto, per esperienza pluriennale nel settore, abbiamo avuto modo di constatare come, allorquando la stazione appaltante richieda l'iscrizione alla cat. 5 (peraltro non strettamente necessaria) per la partecipazione alla procedura di affidamento per il medesimo servizio, non si aggiunga mai anche l'ulteriore requisito di iscrizione alla cat. 4. Secondo la circolare richiamata e che alleghiamo alla presente, addirittura alla lettera A punto 1) si prevede che “Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli”. Per tali ragioni chiediamo una modifica dei requisiti nel senso di consentire la partecipazione alle società che abbiano conseguito l'iscrizione alla cat. 5 e non anche alla cat. 4 essendo pacifico e condiviso l'orientamento in tale direzione.*

*In questa direzione è andata anche la Provincia di La Spezia nella procedura di gara corrente, che su nostra analoga segnalazione, ha provveduto all'abolizione del requisito ridetto per i possessori della cat. 5. (vedi allegato)*

*Restiamo in attesa di un gentile riscontro sulle questioni sottoposte alla Sua attenzione e della auspicata modifica dei requisiti di partecipazione nella direzione sopra descritta.”*



Città metropolitana  
di Venezia  
*Stazione Unica Appaltante*

***Risposta:***

Vedasi risposta al quesito n. 1-parte A.

Il dirigente  
*ing. Simone Agrondi*  
(documento firmato digitalmente)